


Zimbra

cfranceschini@provincia.treviso.it

Ordinanza comune di San Zenone



mar, 21 nov 2023, 13:03  
1 allegato

Da : Polo Marco <urbanistica@comune.san-zenone.tv.it>  
Oggetto : Ordinanza comune di San Zenone  
A : ecologia@provincia.treviso.it

Vedi allegato

Cordialmente

**Marco dott. Polo**  
Responsabile Area III - Urbanistica e Polizia Locale  
Comune di San Zenone degli Ezzelini

tel: 0423/567000 int 1 Urbanistica  
e-mail: urbanistica@comune.san-zenone.tv.it  
pec: protocollo.comune.sanzenonedev@pecveneto.it

*Ai sensi del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate esclusivamente al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati.*

*Il Baccaro  
per ecologia  
comune*

DOCA077995.PDF  
187 KB







## Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

ORIGINALE

### ORDINANZA N. 58 del 20-11-2023

**Oggetto: ORDINANZA MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 E PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

#### IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili, per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite e di essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia.

VISTO il D.M. 2/4/2002 n. 60 che fissa i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti - tra cui le PM<sub>10</sub> (polveri sottili) - per i quali il valore limite in 24 h per la protezione della salute umana è di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM<sub>10</sub>) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto n. 57 del 11/11/2004 che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e la successiva D.G.R.V. n. 3195/2006 con cui è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in base ai risultati dei monitoraggi.

VISTO il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che tra l'altro fissa il valore limite per la frazione delle polveri sottili PM<sub>2,5</sub> calcolato come media annua.

CONSIDERATO che la Regione Veneto:

- con D.G.R.V. n. 2130 del 23/10/2012 ha approvato la zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155, redatta da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera;
- con D.G.R.V. n. 122 del 10/02/2015 "Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006" ha dato la facoltà ai Sindaci di sospendere differire o vietare mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali, sulla base delle valutazioni effettuate dall'ARPAV nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo;
- con D.C.R. n. 90 del 19/4/2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti (polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, biossido di azoto) comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;
- con D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017 ha recepito l'"Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) regionale del 10/9/2019, sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'Accordo di programma, ovvero le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM<sub>10</sub>, le quali definiscono una serie di misure a scala locale (compresi i Comuni con meno di 30.000 abitanti) per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub>, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- con D.G.R.V. 1855 del 29/12/2020 ha approvato la "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D.lgs 13/08/2010, n. 155", in vigore dal 1° gennaio 2021;
- con D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10/11/2020" da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano;
- con D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021 ha emanato ulteriori indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure dettate dalla suddetta D.G.R.V., limitatamente agli interventi relativi alla circolazione dei mezzi inquinanti.

DATO ATTO che, in base alla nuova zonizzazione, dal 1° gennaio 2021 il Comune di San Zenone degli Ezzelini - con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti - rientra tra i comuni della zona IT0524 (ex IT0513 nella zonizzazione 2012) "Zona Pedemontana", ed è associato per le caratteristiche territoriali omogenee, alla zona di Conegliano, dal punto di vista dei livelli di PM<sub>10</sub> misurati e previsti.

RICHIAMATA la seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 28 settembre 2023 durante il quale sono stati illustrati i dati di rilevazione di Arpav sulla qualità dell'aria dell'ultimo anno che confermano l'andamento medio degli anni passati, con qualche miglioramento dei dati relativi alle concentrazioni di PM<sub>10</sub>, in particolare nel numero di superamenti/anno, pur mantenendo lo sfioramento del limite di legge, ed è stato confermato il pacchetto di misure straordinarie disposto dalla Regione Veneto.

DATO ATTO che:

- ARPAV dal 01/10/2021 provvederà alla verifica del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub> (50 µg/mc) nella stazione di riferimento nei giorni di domenica, martedì e giovedì (giorni di controllo) e all'invio ai Comuni interessati di una e-mail informativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi, in caso di raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo alla redazione del bollettino (ovvero il lunedì, il mercoledì e il venerdì) restano in vigore in base ai dati misurati previsti;
- sono necessari almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del Valore Limite giornaliero per ritornare al livello di allerta verde
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: [https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

**VISTI:**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo n.182, comma 6-bis in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- il DPR N. 412/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- la DGRV n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22.06.2021 "Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola";
- l'art. 50 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il "Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale" pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06/09/2022, che ha recepito le indicazioni del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;
- l'art. 10 della Legge 103/2023 di conversione del D.L. 69/2023 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147.

**➤ MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10**

**LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE**

**1. Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi:**

- a) autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- a) autoveicoli in sosta e veicoli per trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- b) autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggi a livello.

**2. Il divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali, anche in ambito rurale, (eventuali deroghe possono essere concesse solo con provvedimenti dell'autorità in materia fitosanitaria);**

**3. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'All. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.**

**4. Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016, fatte salve comprovate necessità di esigenze primarie.**

**5. Riduzione degli orari e delle temperature medie per il riscaldamento civile:**

In zona climatica E) sono consentite **13 ore/giorno di riscaldamento con durata giornaliera di attivazione degli impianti compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno** e con la seguente limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:

a) A massimi **19°C+2°C** di tolleranza negli edifici classificati in al D.P.R. n.412/39 con le sigle :

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

b) A massimi **17°C+2°C** di tolleranza negli edifici, classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- che l'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

**Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:**

- **gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti.**

**7. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) fino al 30 aprile 2024**, esclusi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

**LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO E LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO** si aggiungono i seguenti divieti:

**8. Divieto di utilizzo generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016, fatte salve comprovate necessita di esigenze primarie;

#### ➤ **MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

**1. Istituzione del divieto di circolazione solo sulle strade urbane, nei giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:**

- a) **autoveicoli (categorie M e N)** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") alimentati a **benzina Euro0 e Euro1**;
- b) **autoveicoli (categorie M e N)** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada") alimentati a **diesel Euro0, Euro1 e Euro2**;
- c) **ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote** (ex artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") a due tempi **Euro0**;

**2. Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli a motore:**

- veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;

- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del Mercato su area pubblica del Comune;
- veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 285/92;
- veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.
- **veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada:**
  - f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  - g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
  - n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono

essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

**3. Ulteriori autorizzazioni e deroghe per particolari esigenze non programmabili, verranno rilasciate caso per caso dalla Polizia Locale.**

### AVVISA

**La presente ordinanza ha efficacia fino al 30 aprile 2024.**

La presente ordinanza potrà essere sospesa in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari, di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale e in caso di emergenze concernenti la salvaguardia della pubblica incolumità o la viabilità.

**A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:**

- sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, secondo la procedura ex L. n. 689/1981, per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati;
- sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, secondo la procedura ex L. n. 689/1981, salvo norme speciali, per chiunque violi le rimanenti disposizioni sulle **"Misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria e contrasto all'inquinamento locale da PM10"** di cui al presente provvedimento;
- sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del D.Lgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", per chiunque violi le disposizioni sulle **"Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico"** di cui al presente provvedimento.

### DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e ai sotto elencati soggetti interessati:

- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Asolo;
- Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
- Comando Provinciale dei VV.FF.;
- Comando di Polizia Locale;
- Associazioni di Categoria;
- MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale.

### INFORMA

- che a norma dell'art. 6 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area III Urbanistica e Polizia Locale.
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
  - a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune e con le modalità previste dall'art. 13, c. 6 bis - lett. e) del DPR 115/2002 sull'assolvimento del contributo unificato.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

**II SINDACO**  
**MARIN FABIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

